

VERBALE N. 32 DELL'ADUNANZA DEL 17 SETTEMBRE 2020

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti, il Consigliere Segretario Scialla e la Consigliera Conti comunicano il decesso della compianta Laura Di Cesare che per anni ha gestito con infinita disponibilità ed attenzione per gli Avvocati del Foro di Roma, la Sala Avvocati dell'Edificio B del Tribunale Penale di Piazzale Clodio. In conseguenza di ciò, è stato affisso un cartello con cui si preannuncia la chiusura della predetta SALA, punto di riferimento per numerosi colleghi sia come punto di incontro che per il servizio di custodia delle toghe.

Ritenendo però che tale punto di riferimento non possa essere chiuso anche in considerazione dell'attuale emergenza Covid e della necessità del maggior numero di spazi possibili a disposizione degli Avvocati, propongono che il personale utilizzato per la consegna delle toghe in corte di appello venga dislocato ed assegnato alla gestione della sala Avvocati dell'edificio B, presso cui potrà continuare a svolgere il servizio, e che tale Sala venga intitolata a Laura, prematuramente scomparsa, la quale, pur non essendo Avvocato, ha vissuto per gli Avvocati, svolgendo quotidianamente il proprio servizio, lasciando in ognuno nostalgia e gratitudine.

Il Consiglio approva e dispone in conformità con delibera immediatamente esecutiva per evitare la interruzione ed assicurare la continuità del servizio; dispone anche che un addetto venga dislocato presso la Sala Avvocati Edificio B e che venga chiesta l'autorizzazione all'affissione della targa con dedica alla memoria di Laura, come segno di gratitudine da parte dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Il Consiglio delega il Consigliere Conti a seguire il procedimento.

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Tesoriere Graziani, unitamente ai Consiglieri Tamburro, Gentile e Agnino comunicano di aver ricevuto da parte dell'Avv. Laura Guercio, la richiesta di adesione del Consiglio alla prestigiosa "European Law Institute" (ELI), della quale la Collega è membro del consiglio direttivo. Vi sono già associate altre Bar Associations di molti paesi europei che hanno aderito e con cui si è creato un rapporto di collaborazioni per conferenze, partecipazioni, eventi ed attività condivise.

Fondata nel giugno 2011, l'ELI è una organizzazione indipendente con sede a Vienna, il cui scopo è quello di implementare la qualità delle normative europee nel senso più ampio possibile. Percorre la strada di condurre e facilitare la ricerca, emettere raccomandazioni e fornire guide pratiche nel campo dello sviluppo giuridico dell'Europa.

Il Manifesto dell'ELI ha l'elevata ambizione di studiare e stimolare lo sviluppo delle leggi europee in un contesto globale anche al fine di supportare, con le proprie competenze, l'unione Europea ed il Consiglio d'Europa.

Si riporta una parte del Manifesto della ELI:

"ELI is an independent non-profit organisation established to initiate, conduct and facilitate research, make recommendations and provide practical guidance in the field of European legal development. Building on the wealth of diverse legal traditions, its mission is the quest for better law-making in Europe and the enhancement of European legal integration. By its endeavours, ELI

seeks to contribute to the formation of a more vigorous European legal community, integrating the achievements of the various legal cultures, endorsing the value of comparative knowledge and taking a genuinely pan-European perspective. As such its work covers all branches of the law: substantive and procedural; private and public.

Among ELI's core tasks are:

- to evaluate and stimulate the development of EU law, legal policy, and practice, and in particular make proposals for the further development of the *acquis* and for the enhancement of EU law implementation by the Member States
- to identify and analyse legal developments in areas within the competence of Member States which are relevant at EU level
- to study EU approaches regarding international law and enhance the role EU law could play globally, for instance in drafting international instruments or model rules
- to conduct and facilitate pan-European research, in particular to draft, evaluate or improve principles and rules which are common to the European legal systems
- to provide a forum, for discussion and cooperation, of jurists irrespective of their vocation or occupation, *inter alia* academics, judges, lawyers and other legal professionals, who take an active interest in European legal development and together represent a broad range of legal traditions."

Il costo annuale di iscrizione è pari ad Euro 900,00, tuttavia, avendo considerato il particolare e difficilissimo periodo legato all'emergenza sanitaria, l'ELI ha accettato l'eventuale iscrizione per la somma di Euro 500,00 annui.

Chiedono che il Consiglio approvi l'adesione.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di nomina di Arbitro unico pervenuta in data 2 settembre 2020 dall'Avv. (omissis) congiuntamente agli Avvocati (omissis), per dirimere la controversia insorta tra i Signori (omissis) più altri e la (omissis), la (omissis).

Il Presidente Galletti comunica di aver nominato quale arbitro unico per dirimere la controversia insorta tra i Signori (omissis) più altri e la (omissis), la (omissis), l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, unitamente al Consigliere Tesoriere Graziani ed ai Consiglieri Addressi, Gentile e Tamburro, comunica che il giorno 24 Settembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, si terrà la tavola rotonda delle CRINT (Commissioni Rapporti Internazionali) tramite modalità telematica, mediante utilizzo della piattaforma Zoom.

Tale iniziativa, promossa dalla Commissione Rapporti Internazionali dell'Ordine degli Avvocati di Milano, è volta a creare sinergie tra le Commissioni Internazionali degli Ordini degli Avvocati, in un'ottica di reciproca collaborazione.

Il Consiglio approva la partecipazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma all'iniziativa e delega a partecipare alla riunione virtuale il Consigliere Graziani e il Consigliere Tamburro - stante la concomitanza dell'adunanza consiliare per i Consiglieri responsabili - ed a riferire al Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla lettera pervenuta in data 14 settembre 2020, dal Presidente della Corte di Appello di Roma Dott. Giuseppe Meliadò il quale trasmette per opportuna conoscenza la missiva inoltrata al Ministero della Giustizia relativamente alla situazione edilizia giudiziaria della Caserma Manara.

Il Consiglio prende atto ed invita il Presidente ad intraprendere analoga iniziativa, richiamando la precedente delibera già assunta dal Consiglio nel mese di luglio.



- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 15 settembre 2020 dalla Corte di Appello di Roma relativa alla sospensione delle udienze civili e penali del distretto per i giorni 21 e 22 settembre 2020 (ad esclusione delle udienze relative ad imputati in stato di custodia cautelare) per l'indizione del Referendum popolare confermativo che vedrà impegnati negli uffici elettorali un numero considerevole di Personale amministrativo e Magistrati.

Il Consiglio delibera l'inserimento sul sito e l'informazione tramite social con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla risposta pervenuta in data 14 settembre 2020 dalla Corte di Appello di Roma relativa alla richiesta inoltrata, come di consueto nei rapporti in uso per la verifica della ripresa post interruzioni feriali, dal Fornitore di Servizi dell'Ordine, Dott. Boiardi per il ripristino del servizio toghe.

Il Presidente della Corte d'Appello specifica di non avere problemi alla ripresa e che i Presidenti di Sezione del Penale hanno ripreso la calendarizzazione normale delle udienze, conclude rimanendo in attesa di riscontro, inviato dal Fornitore stesso alla Corte d'Appello (che si distribuisce), per poter dare il definitivo benestare.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sul Protocollo d'intesa stilato tra il Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, che fa seguito ai precedenti Protocolli sottoscritti il 25/26 maggio 2020 e il 24 luglio 2020. Il testo concordato si inserisce nello stesso spirito di collaborazione tra tutte le componenti della Giustizia amministrativa che hanno svolto uno sforzo comune per affrontare al meglio lo svolgimento delle udienze, presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), dal 16 settembre al 15 ottobre 2020 (attuale termine finale dello stato di emergenza).

Il Presidente Galletti comunica di aver sottoscritto, con firma digitale, il giorno 15 settembre 2020 il suddetto Protocollo.

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario alla sottoscrizione del protocollo.

Il Consiglio, a maggioranza, ratifica l'operato del Presidente e dispone la diffusione sul sito e sui social istituzionali con delibera immediatamente esecutiva, nonché la comunicazione via mail ai componenti del progetto afferente il diritto amministrativo.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta, accompagnatoria del programma di concessione del Logo, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, pervenuta in data 15 settembre 2020 dall'Avv. Giuseppe Cavuoti per l'evento che si terrà il prossimo 30 settembre sulle Piccole e Medie Imprese dal titolo "Strumenti operativi per il rilancio delle PMI"

Il Consiglio concede il logo con onere della segreteria di informare l'istante.

- Il Presidente Galletti in riferimento a quanto deliberato nell'adunanza dello scorso 20 febbraio, sulla nota dell'Associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza Monferrato relativa al Bando di selezione per l'attribuzione di un contributo finalizzato all'avviamento della professione forense indetto in memoria degli Avvocati Pier Dario Mottura ed Enrico Piola, riferisce che il termine per la presentazione delle domande originariamente fissato al 31 maggio 2020 è stato prorogato al 31 ottobre 2020 con nota pervenuta in data 14 settembre 2020.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito e sui social con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce al Consiglio che, nell'ambito del giudizio recante il numero di R.G. (omissis) pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 4 aprile 2019 erano stati diffidati irritualmente gli Avv. (omissis), donde il Consiglio aveva adottato, in data 6 giugno 2019, una delibera di trasmissione degli atti alle Autorità in essa indicate. Successivamente, con ordinanza del 17 gennaio 2020, è stata fissata l'udienza di discussione per il 27 marzo 2020 e, prima di tale udienza, l'Avv. (omissis), in quanto difensore costituito per se medesimo ed anche nell'interesse del Dott. (omissis), essendo impegnato quale relatore per un evento formativo seminariale, chiedeva ed otteneva, con consenso del difensore della controparte, un rinvio, disposto con provvedimento del 27 febbraio 2020 con differimento dell'udienza al 12 maggio 2020.

In ragione della particolare situazione determinata dallo stato emergenziale ed epidemiologico, veniva poi chiesta l'adozione di un provvedimento, da parte del Collegio, per un ulteriore rinvio dell'udienza, per la trattazione del procedimento, ovvero che fossero stabilite le relative forme, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma primo, lettera c) del D.L. 30 aprile 2018, n. 28 – che ha modificato l'art. 83, comma settimo, lettera f) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge del 24 aprile 2020, n. 27 – per lo svolgimento dell'udienza da remoto o, in alternativa, con trattazione scritta, con fissazione dei termini per il deposito di eventuali memorie, riservata la pronuncia di ogni provvedimento al prosieguo del procedimento.

Il Presidente, Dott. (omissis) – che aveva adottato anche il precedente provvedimento – richiamata la medesima disciplina normativa, non essendo consentita la trattazione nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 delle controversie indicate nell'art. 83, comma tre, lettera a), per le quali vi fosse dichiarazione di urgenza – non intervenuta nel caso di specie – rinviava il procedimento al 15 settembre 2020.

Tuttavia, il difensore dei ricorrenti, Avv. (omissis), comunicava per le vie brevi di essere stato ricoverato e proponeva un rinvio dell'udienza, che veniva prontamente richiesto dall'Avv. (omissis).

Con provvedimento comunicato dalla Cancelleria a mezzo PEC il 15 settembre 2020, l'udienza è stata rinviata al 12 gennaio 2021, ma, nel disporre il rinvio, il Presidente ha evidenziato essere stati in precedenza richiesti e concessi altri due differimenti per udienze che, però, che non si sarebbero potute tenere, in quanto nei giorni 27 marzo e 12 maggio 2020, al di là della ragione che Il Presidente ha, poi, indicato non essere possibile procrastinare la trattazione e definizione del procedimento e, nel differire l'udienza al 12 gennaio 2021, ha disposto la comunicazione dell'adottato decreto all'Ufficio del P.M. nonostante il procedimento regolato dall'art. 116 l.f. non preveda la partecipazione del Pubblico Ministero, come è reso evidente dalla circostanza che dei precedenti decreti di rinvio correttamente non era stato disposto di darsi comunicazione all'Ufficio del P.M. Né, d'altronde, ricorrono i presupposti di cui all'art.71 cod.proc.civ., che regolano la comunicazione degli atti processuali relativamente alle cause per le quali è previsto l'intervento del P.M. a pena di nullità rilevabile d'Ufficio, non essendo ravvisabile, tra l'altro, il “*pubblico interesse*” richiamato dagli artt.70 e 71 cod.proc.civ., all'ultimo comma.

Alla luce di quanto sopra, potrebbe ritenersi che la trasmissione in questione possa determinare l'effetto di intimidire in qualche modo le parti ed i loro difensori in modo inopportuno, anche perché, se fossero stati ritenuti insussistenti i presupposti per rinviare l'udienza, sarebbe stato ben possibile trattarla in assenza delle parti processuali, adottando i provvedimenti previsti dall'ordinamento.

Il Presidente Galletti ritiene opportuno, pertanto, proporre al Consiglio di fare seguito alla deliberazione già assunta in data 6 giugno 2019, rimettendo la presente delibera con l'illustrazione dei fatti occorsi, alle Autorità già interessate all'epoca.

Il Consigliere Celletti si oppone, ritenendo che sia una iniziativa che dovrebbe intraprendere in proprio il singolo Avvocato interessato. Il Consigliere Nicodemi si associa.

Il Consigliere Minghelli si associa a quanto detto dai Consiglieri Celletti e Nicodemi considerando come nei cinque anni di consiliatura dove si esercitava la disciplina ma anche in seguito a fronte di fatti analoghi e anche più gravi era il singolo Consigliere o il CDD ad intervenire, senza che il Consiglio se ne occupasse. Pertanto vota contro l'iniziativa. Si associa il Consigliere Nicodemi.

Il Presidente Galletti evidenzia che il Consiglio era già intervenuto sulla questione lo scorso 6 giugno e che il Consiglio è sempre intervenuto a fronte di fatti e circostanze che possono ledere (anche solo in via potenziale) il diritto di difesa.

Il Consigliere Minghelli si dichiara contrario.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa, Celletti e Nicodemi, delibera di trasmettere l'ulteriore comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Procura Generale presso la Suprema Corte con i relativi allegati, assieme alla copia della presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Il Vice Presidente Mazzoni e i Consiglieri Alesii, Anastasio, Galeani e Lubrano rappresentano che pervengono numerose segnalazioni con le quali i praticanti lamentano di non essere sempre ammessi a presenziare alle udienze, a causa del richiamo - all'interno degli Uffici Giudiziari - della vigente normativa sanitaria volta a garantire la distanza tra le persone e ad evitare assembramenti in aula.

Al riguardo, al fine di consentire il regolare svolgimento della pratica forense, propongono che nei casi di udienze svolte in presenza, l'attività del praticante collegata alla partecipazione all'udienza (studio della causa, degli incumbenti nonché dell'esito dell'udienza e relative iniziative secondo le indicazioni del *dominus*) sia attestata dal *dominus* per mezzo di una certificazione che sostituisca, a tali limitati fini, l'attestazione della presenza del praticante nel verbale di udienza.

Per quanto riguarda le udienze svolte secondo modalità alternative (trattazione scritta o videoconferenza), richiamano la delibera assunta nell'Adunanza del 28 maggio 2020, nella quale il Consiglio dava atto della possibilità per il praticante di attestare la presenza nelle note di trattazione scritta alla cui redazione il praticante prenda parte o nel verbale della videoconferenza alla quale il praticante assista.

Il Consigliere Nicodemi evidenzia che si tratta della stessa comunicazione della scorsa settimana, portata unitamente al Consigliere Celletti e da loro già rappresentata.

Il Consigliere Minghelli annuncia il proprio voto contrario, in quanto con queste modalità si assevera un comportamento *contra legem* della Magistratura che non può impedire, con la scusa degli "assembramenti" il necessario svolgersi della pratica forense; peraltro a questo Consigliere, quale Avvocato, non è mai capitato pur avendo portato i propri e gli altrui praticanti in udienza.

Il Consigliere Galeani ritiene che per questo debba intervenire il Consiglio.

I suddetti Consiglieri, infine, ricordano che ai fini della pratica forense è, altresì, valida la presenza agli incontri di Mediazione, comprovata dalla relativa attestazione.

Il Consiglio approva a maggioranza.

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

PRATICA FORENSE – RIDUZIONE 16 MESI

- Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Alesii, richiamando l'estratto dal verbale dell'adunanza dell'11 giugno 2020, nella quale specificavano che a seguito della Legge di conversione n. 41/2020 la riduzione della pratica forense a sedici mesi è rivolta a coloro che *“hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18”* ovvero nella *“ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019...”* indipendentemente dalla data della seduta di laurea, ritengono necessario acquisire una attestazione, rilasciata dalle competenti Università, che indichi il possesso del requisito richiesto per poter beneficiare della riduzione prevista dalla norma suindicata.

Tale richiesta è dettata dall'impossibilità di evincere dal certificato di Laurea, prodotto dall'iscrivendo al Registro dei Praticanti Avvocati, il possesso del requisito necessario al beneficio di riduzione.

Il Vice Presidente ed il Cons. Alesii propongono che l'Ufficio iscrizioni predisponga una comunicazione da inviare a tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 1° gennaio 2020 con la richiesta di una certificazione, rilasciata dalle rispettive Università, attestante che **“la Laurea sia stata conseguita “nell' ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019...” indipendentemente dalla data della seduta di laurea”**.

Il Consiglio approva; mandando alla segreteria e al dipartimento comunicazione per la diffusione della notizia.

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti: Bifulco Raffaele, Cataldo Francesco, Fusco Paola, Giuri Giorgio, Lanzi Emanuela, Nassi Celeste, Paglia Andrea, Sebastio Giovanna, Tamiatti Gabriella Stefania

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica di avere incontrato, nella giornata del 14 settembre scorso, con il Funzionario Dott. Giusti, il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Roma Dott. Caterina Stranieri, al fine di dare corso a interventi che incrementino l'efficienza del servizio online di rilascio delle copie degli atti giudiziari. In tale contesto e nell'ottica di non incrementare gli attuali oneri economici a carico del Consiglio, è stato prescelto di dare corso allo spostamento di un addetto (già adibito allo Sportello Informativo) all'Ufficio Copie Sentenze Civili del Tribunale, affinché il servizio di richieste copie tramite pec possa essere ancor più efficiente. In tale contesto, è stato anche richiesto un incremento dell'apertura e ricevimento dell'Ufficio Copie Sentenze Civili ed è stata preliminarmente affrontata la prospettiva del rilascio dei titoli esecutivi nella forma di documenti informatici da parte delle Cancellerie. Il Consigliere Nicodemi evidenzia che anche lui era stato incaricato dal Consiglio. Il Consigliere Tesoriere sottolinea che il suo intervento è stato di

mero supporto alla iniziativa del Dott. Giusti. Il Consigliere Nicodemi chiede in futuro di essere avvisato tempestivamente per le interlocuzioni con l'Ufficio Copie.

Il Presidente ringrazia il Consigliere Nicodemi per la rinnovata disponibilità.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Tesoriere per l'attività svolta.

- Il Consigliere Minghelli chiede di intervenire sulla comunicazione n. 12, ma il Presidente Galletti evidenzia che su questo argomento il Consiglio ha già deliberato e che addirittura vi è appena stato un intervento del Consigliere Nicodemi sulla comunicazione successiva del Consigliere Tesoriere e poi il Consiglio ha deliberato.

Il Consigliere Minghelli evidenzia che non ha avuto tempo di intervenire.

Il Presidente Galletti ribadisce che tutti i Consiglieri hanno avuto tempo di intervenire e che gli interventi devono rispettare l'ordine del giorno per consentire un corretto svolgimento dei lavori ed una compiuta verbalizzazione.

Approvazione del verbale n. 29 dell'adunanza del 10 settembre 2020

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Skype.

Il Consiglio, astenuti il Consigliere Minghelli - il quale afferma che nonostante abbia chiesto del tempo per leggerlo non ne ha avuto - e il Consigliere Nicodemi, a maggioranza approva il verbale n. 29 dell'adunanza del 10 settembre 2020.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Cerè e Voltaggio comunicano di essersi recati in data odierna alla perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti degli Avvocati (omissis).

Il Consigliere Cerè si recava in (omissis) presso lo studio dell'Avv. (omissis) dove alla presenza del Sostituto Procuratore Dott. (omissis) e degli Ufficiali agenti di P.G., così come identificati nel verbale di perquisizione e sequestro si iniziava a dare esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro n. (omissis) R.G. emesso in data 15 settembre 2020.

Il Consigliere Voltaggio si recava dapprima presso l'abitazione dell'Avv. (omissis) in Via (omissis) e successivamente raggiungeva il Consigliere Cerè presso lo studio dell'Avv. (omissis) e si iniziava a dare esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro n. (omissis) R.G. emesso in data 15 settembre 2020.

Durante la perquisizione gli Avv.ti (omissis), assistiti dal difensore di fiducia collaboravano ampiamente consegnando il fascicolo relativo ai capi di incolpazione descritti nel decreto di perquisizione e ogni altro documento richiesto.



I reati contestati sono i seguenti: artt. 81, 110, 642, co. 2 del cp; artt. 81 cpv., 110, 482 in relazione al 476, co. 1, n. 2 del cp; artt. 110 e 372, 61, co. 1. n. 2 del cp. ai danni delle (omissis).

I Consiglieri Cerè e Voltaggio propongono di inviare i decreti e la presente delibera al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio dispone la trasmissione di copia dei decreti di perquisizione al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma anche ai fini di eventuali provvedimenti cautelari. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pareri su note di onorari

- Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Vice Presidente Avv. Mauro Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il 5 agosto 2020 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 30 luglio 2020 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari per euro (omissis), valutato il valore indeterminato della controversia e considerato la complessità bassa e i valori medi per la fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio;

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis), con astensione del Consigliere Mobrici e voto contrario del Consigliere Minghelli.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 5)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 4)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 16)

(omissis)



Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 3)
(omissis)

Abilitazioni (n. 2)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9)
(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 6)
(omissis)

Compiute pratiche (n. 42)
(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 29)

- Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale ed alla ADGI, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Diffamazione e mezzo stampa ed internet”, che si svolgerà il 27 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD, all’interno del quale verrà conferito il Premio Diritto all’Informazione – in memoria di Ebru Timtik avvocato in Turchia – a Luigi Ferrarella (Corriere della Sera) e Valentina Errante (Il Messaggero).

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatrice della Commissione Diritto Penale).

Relatori: Sen. Avv. Giulia Bongiorno (Foro di Roma), Avv. Giovanna Corrias (Foro di Roma), Avv. Caterina Flick (Presidente ADGI Sezione Roma), Avv. Stefano Aterno (Docente di Diritto Penale dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie presso Università Lumsa di Roma), Avv. Federico Rossi (Foro di Roma) ed il Consigliere Bolognesi.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera di attribuire tre crediti formativi ordinari.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 2 settembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASGI – ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Scuola di Alta Formazione (VI Edizione) per operatori legali specializzati in protezione internazionale, tutela delle vittime di tratta e sfruttamento di esseri umani e accoglienza di minori stranieri non accompagnati” che si svolgerà dal 9 ottobre 2020 al 24 aprile 2021;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sedici crediti formativi ordinari per la specificità del corso e l’interesse della materia.



- In data 14 settembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2021/2021" che si svolgerà nelle date del 6 e 20 ottobre/3 novembre 2020;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'organicità della didattica e la qualità dei relatori.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002, (n. 86) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 45) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che in data undici settembre 2020 l'AGID, Agenzia per l'Italia Digitale, ha pubblicato le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici". Il documento che fornisce alle pubbliche amministrazioni indicazioni sulla gestione documentale, elemento centrale per la digitalizzazione delle pratiche amministrative, contribuendo a garantire la corretta amministrazione dei documenti, dalla produzione alla conservazione. Le Linee Guida, che si compongono di sei allegati tecnici, sono state emanate dopo avere seguito la procedura conforme alle indicazioni dell'art. 71 "Regole tecniche" del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) e hanno principalmente lo scopo di aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore sulla formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, già precedentemente regolate nei DPCM del 2013 e 2014. Tutti gli approfondimenti sono a disposizione dei Consiglieri TRAMITE questo link: <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/11/formazione-gestione-conservazione-documenti-informatici-online-linee-guida>. Poiché la normativa di cui al tema ha impatto diretto ed immediato anche sull'organizzazione dell'Ordine, soprattutto in relazione alle ultime delibere in punto di gestione del servizio di protocollo, il Consigliere Pontecorvo suggerisce l'attivazione del Settore tecnico a supporto dell'Ordine per far sì che l'Ente sia adempiente rispetto alla normativa.

Il Consiglio approva e ringrazia il Consigliere Pontecorvo.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che l'opera in inglese "The Palace of Justice", realizzata dal Consigliere Tesoriere Graziani e dallo stesso Consigliere Pontecorvo con il patrocinio dell'Ordine capitolino e il suo logo, è stata tradotta in italiano e una ulteriore edizione in lingua francese è stata diffusa lunedì 14 settembre 2020 ad opera dell'editore. Il Consigliere Pontecorvo si adopererà affinché tutti gli Ordini Europei ricevano la notizia della pubblicazione di che trattasi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Mobrìci, quale Responsabile della Commissione Diritto Militare - Diritto Penale Militare, secondo quanto deliberato da questo Ill.mo Consiglio, in data 2 luglio 2020, invia la relazione sull'attività che la Commissione andrà a svolgere per l'anno 2021.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Mobrìci, quale Responsabile della Commissione Economia Circolare, secondo quanto deliberato da questo Ill.mo Consiglio, in data 2 luglio 2020, invia la relazione sull'attività che la Commissione andrà a svolgere per l'anno 2021.



Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Caiafa, comunica di aver inserito nella Commissione Diritto del Mercato, l'Avv. Luisa Melara.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nesta comunica di aver ricevuto una segnalazione dall'Avv. (omissis) con la quale si lamenta che in data 30 luglio 2020, essendosi la stessa recata presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour per effettuare il deposito "ultimo giorno" di motivi nuovi ex art. 585, 4° comma c.p.p., per una udienza fissata innanzi alla V sezione penale della Corte di Cassazione per la data del 14.09.2020, si era vista negare l'accesso al Palazzo, pur essendo regolarmente munita di mascherina protettiva ed avendo precisato il motivo dell'accesso, con relativa specificazione del motivo urgente di accedere al Palazzo.

Il personale di sorveglianza, però, non essendo stata la Collega nelle condizioni di fissare precedentemente l'appuntamento, si rifiutava di farla entrare.

A quel punto l'Avv. (omissis), anche coadiuvata da un Consigliere dell'Ordine occasionalmente presente in quel momento, contattava telefonicamente, tramite il centralino della Corte di Cassazione, gli addetti della cancelleria interessata al deposito, i quali confermavano la sua possibilità di entrare nel Palazzo per l'adempimento professionale, così risolvendo la incresciosa situazione venutasi a creare.

L'Avv. (omissis), al riguardo, evidenzia la inaccettabilità del fatto che gli avvocati, con la necessità di effettuare un deposito atti ultimo giorno, non possano accedere nel Palazzo se non previa una preventiva autorizzazione.

Suggerisce, quindi, la Collega l'applicabilità del metodo, secondo cui, di fronte ad una dichiarazione di urgenza dell'Avvocato, sia consentito a quest'ultimo di accedere, salva la valutazione della cancelleria di verificare la veridicità di tale dichiarazione e, eventualmente, di segnalare al COA, l'infondatezza e la non correttezza dell'Avvocato.

Chiede, quindi, l'intervento del Consiglio, affinché sia effettuato ogni opportuno intervento a tutela della funzione svolta dagli avvocati in questo periodo difficile e di emergenza.

Il Presidente rileva di aver già inviato una nota di protesta alla Corte di Cassazione per la medesima vicenda.

Il Consiglio, prende atto, richiamando la precedente delibera.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi fanno presente che l'attuale situazione degli Uffici Giudiziari romani stia determinando una eccessiva contrazione dell'attività professionale. Pur nella consapevolezza che le prescrizioni di legge pongano dei vincoli che bisogna rispettare, evidenziano che potrebbero essere poste in essere alcune iniziative che permettano almeno un miglioramento dei servizi degli uffici giudiziari. In particolare i Consiglieri Celletti e Nicodemi propongono che per le attività connesse all'attività giudiziale (cancellerie, ufficio copie, ufficio successioni, etc etc) si possano fissare gli appuntamenti attraverso un sistema telematico che consenta ai colleghi di prenotarsi attraverso una semplice applicazione, come previsto per molti uffici pubblici e privati (vedi POSTA + altri). Inoltre ci dovrebbe essere una condivisione con l'avvocatura che permetta di verificare se sia possibile diminuire i tempi tra un utente e l'altro. Infatti molti uffici giudiziari stanno dando rinvii e convocazioni di molti mesi. Inoltre bisognerebbe verificare l'opportunità di prevedere l'apertura degli uffici anche in orari pomeridiani.

Il Consiglio delega il Presidente a rappresentare le criticità indicate.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi fanno presente che con la riapertura delle scuole potrebbero verificarsi dei casi di positività di alunni e/o insegnanti al covid-19. In tali casi è stata prevista la necessità per i nuclei familiari degli alunni di rispettare un periodo di quarantena di 15 giorni. Considerato che molti colleghi romani hanno figli in età scolastica, tale situazione potrebbe investire anche loro, determinando una difficoltà nella partecipazione ad udienze o nello svolgimento degli incombenzi di cancelleria. Pertanto, i Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consiglio di creare un servizio di supporto che possa coadiuvare i colleghi nell'ipotesi in cui fossero investiti da tali eventi. Si potrebbe creare una commissione di coordinamento composta dai Consiglieri (di maggioranza e di opposizione), un elenco di colleghi disponibili a sostituire gli avvocati romani che si trovassero in questa situazione ed un numero di riferimento del COA a disposizione di coloro che avessero tali necessità.

Il Consigliere Gentile riferisce di aver già portato questa proposta da tempo.

Il Consiglio delega i Consiglieri Gentile, Celletti, Anastasio e Voltaggio.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su sollecitazione di alcuni colleghi, evidenziano che presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI si verificano numerosi assembramenti e che non risultano essere state adottate misure idonee e controlli utili ad evitare il diffondersi del virus covid-19, in particolare negli spazi sotto il "portico". I Consiglieri Nicodemi e Celletti chiedono, pertanto, al Consiglio di accertare la situazione ed assumere le iniziative idonee ad evitare che si ripetano situazioni analoghe.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Cerè a rappresentare la criticità al Presidente del Tribunale per i Minorenni, in occasione dei periodici incontri.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su sollecitazione di alcuni colleghi, rendono noto al Consiglio che nelle udienze tenutesi presso la 12 Sezione del Tribunale di Roma, nella settimana scorsa, il Giudice ha invitato gli Avvocati a redigere il verbale cartaceo. Tale determinazione è stata ritenuta dagli avvocati non compatibile con l'attuale fase emergenziale. I Consiglieri Nicodemi e Celletti, considerando condivisibili le preoccupazioni dei colleghi, chiedono al Consiglio di accertare la situazione ed assumere le iniziative idonee ad evitare che si ripetano situazioni analoghe.

Il Consiglio delibera di chiedere al Tribunale per i Minorenni l'implemento della verbalizzazione telematica.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su sollecitazione di alcuni colleghi, fanno presente che presso l'Ufficio del GIUDICE DI PACE CIVILE non risultano ancora emessi i decreti ingiuntivi relativi ai ricorsi presentati nei mesi di febbraio e marzo 2020.

I Consiglieri Nicodemi e Celletti chiedono, pertanto, al Consiglio di stimolare le opportune iniziative per verificare la situazione sopra rappresentata.

Il Consiglio delega il Consigliere Gentile che se ne sta già occupando ad intervenire ed informare successivamente il Consiglio.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su sollecitazione di alcuni colleghi, fanno presente che mercoledì 9 settembre in Corte di Appello, avanti all'aula in cui si teneva udienza erano accalcati oltre 20 colleghi, di cui 10 che avevano udienza alle ore 10,00 ed altrettanti, la cui udienza era fissata alle 10.30.

I Consiglieri Nicodemi e Celletti chiedono, pertanto, al Consiglio di assumere le iniziative idonee ad evitare che si ripetano situazioni analoghe.



Il Consiglio delega il Presidente Galletti a rappresentare quanto sopra nell'ambito dei periodici incontri istituzionali.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su sollecitazione di alcuni colleghi, fanno presente che presso l'Ufficio del GIUDICE DI PACE CIVILE non risultano ancora fissate le prime comparizioni per le Opposizioni a sanzioni amministrative ricorsi presentati nei mesi di novembre e dicembre 2019. I Consiglieri Nicodemi e Celletti chiedono, pertanto, al Consiglio di stimolare le opportune iniziative per verificare la reale valenza di quanto sopra.

Il Consiglio delega il Consigliere Gentile ad interessarsene.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su sollecitazione di alcuni colleghi, fanno presente che venerdì 11 settembre presso il Tribunale Penale di Roma –monocratico– alle ore 9.00 erano stati fissati 26 procedimenti. Tale determinazione ha costretto i tanti colleghi in una piccola aula nella quale non sono state rispettate in alcun modo le prescrizioni anticovid previste nei provvedimenti dei Capi degli uffici giudiziari.

I Consiglieri Nicodemi e Celletti chiedono, pertanto, al Consiglio di assumere le iniziative idonee ad evitare che si ripetano situazioni analoghe.

Il Consigliere Minghelli precisa che la criticità si è verificata all'aula 12 del Monocratico, Giudice Dott. Politi il quale lamentava come la fissazione di massa alle ore 9.00 fosse stata decisa dalle SAD della Procura e che lui l'avesse solamente subita per non dover rinviare tutte le notifiche in un tempo ormai insufficiente.

Il Consiglio delega il Consigliere Conti a rappresentare la criticità al Presidente del Tribunale.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su sollecitazione di alcuni colleghi, fanno presente che venerdì 11 settembre presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, il GDP Dott. Baccio, ha fissato udienza alle ore 11 contemporaneamente per 10 cause, determinando la presenza di oltre 20 colleghi, oltre al giudice ed alcune parti e testimoni in una aula di circa 20 mq.

I Consiglieri Nicodemi e Celletti chiedono, pertanto, al Consiglio di assumere le iniziative idonee ad evitare che si ripetano situazioni analoghe.

Il Consiglio delega il Consigliere Gentile ad interessarsi della questione e riferire in Consiglio.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su sollecitazione di alcuni colleghi, fanno presente che venerdì 11 settembre presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, l'udienza della Dott.ssa. Acernese, la cui conferma era stata data agli Avvocati anche via PEC, non si è tenuta in quanto la cancelleria non ha provveduto a comunicare la data del rinvio d'ufficio.

I Consiglieri Nicodemi e Celletti chiedono, pertanto, al Consiglio di assumere le iniziative idonee ad evitare che si ripetano situazioni analoghe.

Il Consiglio delega il Consigliere Gentile a rappresentarlo.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su sollecitazione di alcuni colleghi, fanno presente che mercoledì 9 settembre in Corte di Appello Penale, alle ore 12,15 erano stati trattati solo i processi delle ore 9. Pertanto davanti all'aula in cui si teneva udienza erano accalcati oltre 30 colleghi, oltre le parti.

I Consiglieri Nicodemi e Celletti chiedono, pertanto, al Consiglio di assumere le iniziative idonee ad evitare che si ripetano situazioni analoghe.

Il Consiglio delega il Presidente Galletti a rappresentare la criticità.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI

Prat. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), con comunicazione E-mail del 2 Aprile 2020 (reinoltrata in data 16 Aprile e protocollata in data 21 Aprile 2020), ha formulato richiesta di parere deontologico avente ad oggetto il seguente chiarimento: *“Se, ai fini del valido conferimento di procura alle liti ad una STA - Società tra Avvocati, nella procura medesima: a) debba essere necessariamente contenuta la nomina di un socio / avvocato oppure b) sia sufficiente l'indicazione della sola STA, quale procuratore e difensore. In caso sia ammissibile l'ipotesi b), chiedo altresì di specificare se la STA (quindi senza nomina specifica di socio / avvocato) possa delegare le proprie funzioni di procuratore ad un avvocato esterno alla compagine sociale”*.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè,

osservato

che la richiesta di parere in oggetto, come chiaramente evincibile dal tenore testuale, viene formulata con esclusivo riferimento *“ai fini del valido conferimento di procura alle liti”* con la inevitabile conseguenza che la stessa risulta attenerne non alla materia deontologica, bensì a profili di natura processuale,

ritiene

che la richiesta di parere non possa trovare riscontro nel merito in quanto inammissibile per le ragioni sopra esposte.

Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 1 giugno 2020, chiedendo di essere autorizzata ad inviare ad un Commissariato di P.S. atti, tra i quali corrispondenza riservata intercorsa con un collega avente ad oggetto la definizione transattiva di una posizione debitoria dei propri assistiti nonché; precisa che la richiesta del Commissariato scaturisce da una denuncia presentata dai suoi stessi assistiti nei confronti della stessa controparte.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

Premesso che questo Consiglio non può rendere pareri preventivi in ordine a questioni di carattere deontologico o autorizzare i propri iscritti in ordine ai comportamenti da adottare nello svolgimento dell'attività professionale, si ritiene opportuno richiamare:

- l'art. 13 c.d.f. rubricato "Dovere di segretezza e riservatezza", che introduce il principio del segreto professionale, che comprende fatti e circostanze "in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza" sia in giudizio sia nello svolgimento "dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali"; in altri termini il segreto professionale, che è indicato quale dovere, ricopre quanto conosciuto nello svolgimento dell'attività in favore di un assistito;

- l'art. 28 di detto codice, rubricato "Riserbo e segreto professionale", che specifica l'ambito di applicazione del segreto professionale, prescrivendone l'osservanza anche dopo la conclusione del mandato ed indicando al comma 4 i casi che ne consentono la deroga:

- a) per lo svolgimento dell'attività difensiva;
- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato";

- l'art. 48 c.d.f. rubricato "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega", che espressamente dispone il divieto di produrre (o riferire) in giudizio la corrispondenza scambiata con il collega contenente proposte transattive a prescindere dalla clausola di riservatezza. Trattasi di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, come più volte ribadito dai Consigli territoriali e dal CNF, che deve ragionevolmente intendersi esteso ad ogni forma di corrispondenza con i colleghi e non solo alla corrispondenza scritta. Conseguentemente, il contenuto delle conversazioni tenute da avvocati su proposte transattive (siano esse orali, telefoniche o telematiche) deve essere qualificato come conoscenza "per ragione del proprio ministero, ufficio o professione", e quindi soggetto al segreto professionale ai sensi dell'art. 200 c.p.p., con facoltà di astensione dal deporre come testimone, prevista dall'art. 249 c.p.c.

- l'art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense - rubricato "Segreto professionale" dispone:

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale;

2. [Omissis];

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. [Omissis];

- l'art. 2.3. Segreto professionale del Codice Deontologico degli Avvocati Europei che statuisce:

2.3.1. E' nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazione riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.

2.3.2. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.

2.3.3. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo.

2.3.4. [Omissis];

- l'art. 51 del Codice Deontologico Forense "Testimonianza dell'Avvocato" che recita:

1. "L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura";

Il Consiglio Nazionale Forense nella “Relazione illustrativa” al nuovo Codice Deontologico Forense, in tema di “testimonianza dell’avvocato” specifica che questa: “tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell’ambito del delicato perimetro della testimonianza dell’avvocato [...]; la norma, così come è stata ora concepita, sottolinea l’assoluta inopportunità della stessa testimonianza dell’avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione “per quanto possibile” presente nel codice del 1997. [...]. Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l’oggetto di un dovere giuridico dell’avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l’oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero; accanto a questo dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.”

- l’art. 200 c.p.p., rubricato "Segreto professionale", che indica tassativamente i soggetti che non possono essere obbligati a testimoniare su quanto conosciuto a seguito del loro ministero, nello specifico alla lettera b) sono indicati gli avvocati; la normativa è ripresa dall’art. 249 c.p.c.

- l’art. 256 c.p.p., rubricato “Dovere di esibizione e segreti” che al primo comma stabilisce: “Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione”;

- l’art. 622 c.p., rubricato, "Rivelazione di segreto professionale" che stabilisce la pena prevista per coloro che violino la norma in questione.

Atteso quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l’Avv. (omissis) possa trovare soddisfacente risposta nella normativa sopra richiamata.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi (n. 12) pareri su note di onorari:
(omissis)